



# COMUNE DI PORTO VENERE

## Provincia della Spezia

---

### Ufficio del Sindaco

#### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 53      Del 16-07-2024

**OGGETTO:** OGGETTO: MISURE IN MATERIA GESTIONE DEL FLUSSO DI PERSONE E DELLA MOVIDA SERALE, DISPOSIZIONI FINALIZZATE AD ASSICURARE LA SICUREZZA, LE ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE, DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI

CONSIDERATA la natura turistica del Comune di Porto Venere, con il conseguente aumento dell'afflusso di persone soprattutto nella frazione capoluogo e la previsione, per le prossime settimane, di un aumento di tale affluenza in virtù del periodo di vacanze estive;

CONSIDERATE le numerose lamentele da parte di cittadini residenti nel centro storico di Porto Venere, a causa del protrarsi nella serata tra venerdì e sabato, in orario notturno di fenomeni di "movida" e di grave disturbo della quiete pubblica e del riposo;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 29.12.2023, che persegue, tra gli altri, l'obiettivo della tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità pubblica, del decoro urbano e della quiete pubblica e privata;

VISTO che è ferma intenzione di questa Amministrazione, all'interno di un periodo di incremento della frequentazione, in particolare nella frazione di Porto Venere, continuare a promuovere occasioni di svago e divertimento, anche in orario serale nel rispetto delle regole della civile convivenza, del decoro cittadino e della quiete pubblica;

DATO atto che il centro storico di Porto Venere e le vie ad esso limitrofe, per la sua conformazione urbanistica e per la bellezza delle sue opere architettoniche e artistiche, costituisce un polo attrattivo per il turismo e lo svago tale da rappresentare un valore aggiunto per l'economia del territorio e necessita, pertanto, di una particolare attenzione e salvaguardia;  
CONSIDERATO che l'abbandono dei contenitori al suolo dopo le consumazioni contribuisce negativamente sulla nettezza e sul decoro della zona e costituisce un potenziale pericolo per la pubblica incolumità, in quanto fonte di possibile inciampo ovvero di utilizzo degli stessi contenitori (nel caso siano essi di vetro o metallo) come oggetti contundenti in caso di risse o colluttazioni;

CONSIDERATO altresì che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito degli enti locali assicurare una serena e civile convivenza tra i cittadini residenti e le attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, della quiete e la vivibilità dei centri urbani;

RITENUTO che il protrarsi di gruppi di persone nelle aree prospicienti i locali più attivi in orari notturni crea anche profondo disagio ai residenti delle aree limitrofe, specie riconnesso alla diffusione di musica ad alto volume anche negli orari notturni e al consumo di alcolici, che contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia degli avventori, da cui conseguono fenomeni derivanti dall'ubriachezza quali la mancanza di controllo del tono di voce e delle espressioni verbali;

RITENUTO inoltre che la diffusione di musica in orario notturno, compromette la quiete e la tranquillità dei cittadini rilevato che le attività commerciali sono limitrofe alle abitazioni cittadine;

CONSTATATO che nelle ultime settimane nella serata del venerdì, nella frazione di Porto Venere si sono verificati episodi di disturbo della quiete pubblica, soprattutto a tarda notte, per la permanenza in strada di gruppi di persone in siti prossimi alle abitazioni cittadine, oltre ad episodi di liti, schiamazzi e danneggiamenti di beni pubblici e privati di cui si sono rese protagoniste persone in stato di ebbrezza alcolica;

CONSIDERATO che tali fenomeni si concentrano maggiormente nella stagione estiva e specialmente nella serata del venerdì, quando è più frequente la presenza di persone all'aperto ed il consumo smodato di alcool può determinare maggiori problematiche connesse alla sicurezza e al degrado;

ATTESO CHE il contrasto all'abuso di alcol rappresenta un obiettivo prioritario per la prevenzione della salute sotto il profilo individuale e collettivo e che, nei confronti di tale abuso, ricorrono le condizioni per prevedere, assieme ad interventi di natura diversa, quelli indicati dall'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. n. 267/2000;

CONSIDERATO CHE le norme superiori vigenti prevedono:

- a) Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 (art. 689, comma 1, codice penale);
  - b) Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 per mezzo di distributori automatici (art. 689, comma 2, codice penale);
  - c) Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni (art. 14 ter L. 125/2001);
  - d) Ubriachezza manifesta (art. 688 codice penale);
- di tal che si reputa necessario per la maggior tutela possibile dei minori di anni 18 altresì il divieto a chiunque di somministrare, vendere e/o cedere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a minorenni;

RITENUTO che, per le ragioni sopra esposte, sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla fonte di attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità e della pubblica quiete;

COMUNICATO preventivamente il presente provvedimento a S.E. Il Prefetto della Spezia, ai sensi dell'art. 54, quarto comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- gli artt. 50 e 54, comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali, anorma del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo adotta "con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali

dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

- Il comma 4 bis dello stesso articolo così come sostituito dall'art. 8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48 e DL 113/2018;
- il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 6 del D.L. n. 117/2007 e l'art. 14 della legge n. 125/2001, così come modificati dalla legge n. 120/2010 riguardanti la normativa statale di riferimento in materia di vendita e somministrazione di alcool;
- la legge n. 48 del 18 aprile 2017;
- gli art. 688, 689 del codice Penale;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la l. 241/1990 e s.m.i.;

### **ORDINA**

**dal 19 luglio 2024 e fino al 18 agosto 2024 compreso, nella frazione di Porto Venere:**

1. il divieto a chiunque di consumare, o detenere a fini di consumo, dalle ore 22,00 alle ore 06,00, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi tipo di contenitore in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati nelle aree adibite a plateatico autorizzato degli stessi;
2. il divieto di vendita per asporto di bevande poste in contenitori di vetro dalle 22,00 alle 06,00;

### **ORDINA altresì,**

**dal 19 luglio 2024 e fino al 18 agosto 2024 compreso, su tutto il territorio comunale:**

3. per ogni esercizio pubblico o commerciale la cessazione di ogni attività musicale dalle ore 01:00 e fino alla chiusura. In ogni caso, prima dell'01:00, per ogni esercizio pubblico o commerciale l'attività musicale non deve creare disturbo della quiete pubblica e pertanto il volume non deve superare la normale tollerabilità dovendosi limitare la diffusione nelle immediate vicinanze del locale e degli spazi pertinenziali, così da non recare generale disturbo alle attività o al riposo dei cittadini;
4. il divieto all'utilizzo di amplificatori e/o percussioni musicali e/o altri strumenti di diffusione sonora sul suolo pubblico, salvo se espressamente autorizzati.
5. per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 22,00 fino alle ore 06.00 del giorno successivo, ad esclusione di quelli che consentono il consumo sul posto mediante tavoli interni al locale.

### **PRESCRIVE CHE**

- Per lo svolgimento di eventi in aree di pubblico transito e con diffusione di musica ad alto volume occorre munirsi di autorizzazione comunale;
- Sono disciplinati da specifico provvedimento gli eventi musicali patrocinati dal Comune di Porto Venere;
- L'Amministrazione comunale con propria comunicazione o provvedimento del Sindaco può vietare, indicando le relative prescrizioni anche inerenti alla durata del divieto, lo svolgimento di attività musicali per il periodo di svolgimento di determinati eventi dalla stessa Amministrazione patrocinati durante la stagione 2024.

## AVVERTE

L'inosservanza dei precetti di cui alle lettere 2), 3), 4), 5) del presente atto, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, è punita ai sensi dell'art. 50 comma 7bis.1 D. Lgs.vo 267/2000 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 500,00 euro e un massimo di 5.000,00 euro, con entità del pagamento in misura ridotta pari 1.000,00 euro.

Ai sensi dell'art. 7 bis.1 del D.Lgs 267/2000 secondo periodo qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'inosservanza dei precetti di cui alla lettera 1) del presente atto, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, è punita con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 25,00 euro ed un massimo di 500,00 euro, con entità del pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00.

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.

Destinatario dei proventi: Comune di Porto Venere.

## DISPONE

- di dare alla presente ordinanza, in considerazione del suo carattere di contingibilità e urgenza, immediata efficacia ed eseguibilità;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune di Porto Venere;
- di incaricare i responsabili dei servizi competenti dell'esecuzione della presente ordinanza con massima informazione al pubblico, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza;
- Che la presente ordinanza sia inviata a:
  - Prefettura della Spezia;
  - Questura della Spezia;
  - Comando locale dei Carabinieri;
  - Comando della Polizia Locale;
  - Attività interessate.

## INFORMA

- A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area di Vigilanza del Comune di Porto Venere.
- Che avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà proporre:
  - ricorso al TAR Liguria, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune.

IL SINDACO  
( Francesca Sturlese)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ ed alla stessa è stato assegnato il n° \_\_\_\_\_ del Registro delle pubblicazioni.

Porto Venere, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI AREA

( )